

Mancata contestazione del convenuto - Effetti - Fatto principale - Ammissione - Sussistenza - Fatto secondario - Argomento di prova.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5191 del 27/02/2008

In materia di prove, l'onere del convenuto, previsto dall'art.416 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, e dall'art.167 cod. proc. civ. per il rito ordinario, di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l'ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5191 del 27/02/2008